

Dott. ANTONELLA PERRINI

NOTAIO

Via Carlo Alberto, 8 - 72015 FASANO (BR)

Tel. 080 4427258 - Fax 080 4423448

380778-1

Registrato a Ostuni

il 27 Luglio 2001

al n° 886

Esatte L. 750.000

COMPRAVENDITA

(ai sensi della Legge 24 dicembre 1993 N. 560)

Con la presente SCRITTURA privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:

Trascritto a BRINDISI
in data 31 Luglio 2001
ai nn° 11040 / 9304

- l'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n.

27, C.F. 00061820742, rappresentato dal Ragionier PANETTELLA

Antonio, nato a Mesagne il 28 Giugno 1951, nella qualità di

Commissario Straordinario dell'Istituto presso il quale domicilia per la carica, tale nominato con decreto del Presidente

della Giunta della Regione Puglia del 21 Febbraio 2001, n.

105 del Registro, che in copia conforme trovasi allegato sotto la lettera "A" alla scrittura privata autenticata nelle

firme dal Notaio Antonella Perrini di Fasano in data 23 Marzo

2001, repertorio n. 4223, in corso di registrazione,

da una parte, assistito

dall'Ingegnere LONGO Antonio, nato a Francavilla Fontana l'8

Giugno 1937, nella qualità di Coordinatore Generale dello

stesso Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, presso il quale domicilia per la carica,

e la Signora

- BAGORDA Teresa, nata a Fasano il 9 Febbraio 1927 ed ivi residente in Via Giardinelli, n. 71, interno 3/B, pensionata,

codice fiscale BGR TRS 27B49 D508B, divorziata,

dall'altra parte.

P R E M E S S O:

- che la Signora Bagorda Teresa, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Fasano, Via Giardinelli (già Via Stallone) n. 71, in seguito meglio descritto, ha presentato all'IACP domanda di trasferimento in piena proprietà dell'alloggio ai sensi della legge 560/93.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - CONSENSO ED IMMOBILE.

L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la PROVINCIA di BRINDISI, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente chiamato "Istituto", vende alla signora Bagorda Teresa, in appresso più brevemente indicata "parte acquirente", che accetta ed acquista, la piena proprietà del seguente bene immobile:

- porzione di fabbricato sito in Comune di Fasano, Via Giardinelli n. 71, Lotto 9, Scala B, e precisamente l'alloggio al piano primo, distinto con il numero interno 3 (tre), composto di quattro vani ed accessori, confinante con Via Giardinelli, con Leone Vita e con vano scala, salvo se altri più precisi e recenti confini.

Nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Fasano alla partita n. 5958, foglio di mappa 42, particella 251 subalterno 9, Via Stallone, piano primo, categoria A/3, classe 2, vani catastali 5,5, rendita catastale lire 291.500 (ex rendita lire 495.000) per effetto della sentenza esecutiva n.

548-4-98/98 - Commissione Tributaria Provinciale Brindisi.

ART. 2 - PRECISAZIONI.

L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dell'Istituto venditore di ulteriori opere di ultimazione, miglioria e manutenzione e con l'espressa esclusione della garanzia per vizi occulti.

L'IACP non è tenuto ad effettuare opere di adeguamento degli impianti elettrici qualora non fossero o non risultassero conformi a prescrizioni legali.

La destinazione d'uso dell'alloggio non potrà essere modificata per un periodo di almeno dieci anni dalla data di registrazione del presente atto.

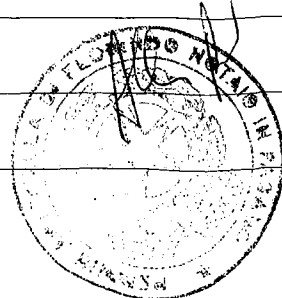
Accede all'appartamento la quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio ai sensi di legge.

La parte acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del codice civile.

ART. 3 - P R E Z Z O.

Il prezzo, determinato ai sensi della legge 560/93, come le parti confermano senza alcuna riserva, in lire 20.988.000 (ventimilioninovecentottantottomila) oltre l'IVA nell'aliquota vigente, è stato interamente pagato presso lo stesso Istituto, giusta fattura n. 19 del 5 Maggio 2000.

L'Istituto ne accusa ricevuta, rilascia quietanza e rinuncia



all'iscrizione dell'ipoteca di ufficio.

ART. 4 - INALIENABILITA'.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 560/93 per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto l'alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente né a titolo oneroso né a titolo gratuito né potrà esserne modificata la destinazione d'uso.

Decorso il termine suddetto, qualora il proprietario intenda vendere l'alloggio deve darne comunicazione all'Istituto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'Istituto potrà esercitare il diritto di prelazione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei primi dieci anni dalla data del presente contratto, con o senza la prescritta autorizzazione comunale (art. 26 della legge 47/85), l'Istituto potrà richiedere o il ripristino dell'originaria destinazione abitativa dell'alloggio oppure la risoluzione del contratto.

ART. 5 - La parte acquirente non potrà conseguire, né in affitto né in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

ART. 6 - Premesso che la gestione dei servizi comuni è già stata demandata a tutti gli assegnatarii, con la vendita della prima unità dell'edificio è venuto a costituirsi il condominio, che amministrerà l'intero edificio.

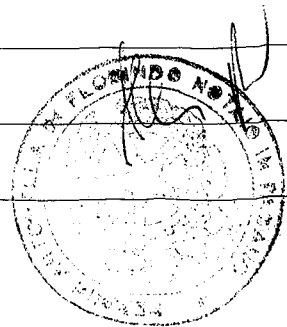
Fino a quando non saranno state redatte le tabelle millesimali, tutte le spese condominiali saranno ripartite tra i condomini pariteticamente in relazione a ciascuna unità immobiliare posseduta.

Le tabelle millesimali, se non sono state ancora approntate, saranno redatte a cura e spese degli assegnatarii.

L'amministrazione del condominio in nessun caso può essere affidata all'Istituto e pertanto gli acquirenti sono obbligati a nominare, senza indugio, l'amministratore del condominio.

Gli assegnatarii degli alloggi, che non abbiano ancora richiesto il trasferimento in proprietà o che non abbiano ancora formalizzato l'atto di acquisto e che non intendano acquistare, rispondono delle loro obbligazioni per i servizi comuni direttamente verso il condominio e, per esso, verso l'amministratore; questi è autorizzato sin d'ora ad agire per il recupero dei crediti del condominio e sino all'esaurimento del giudizio di esecuzione; solo in caso di infruttuoso esito dell'esecuzione l'amministratore potrà richiedere all'I.A.C.P. quanto dovuto dagli assegnatarii morosi.

ART. 7 - Il rappresentante dell'Istituto, preso atto delle



responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.

445 dichiara:

1) con riferimento all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto sono iniziate anteriormente al 1^ settembre 1967 e, successivamente, per quanto a sua conoscenza, non sono state autorizzate modificazioni rilevanti ai fini della disciplina urbanistica;

2) che il reddito fondiario del fabbricato è stato regolarmente esposto nella denuncia dei redditi del periodo impositivo precedente a quest'atto il cui termine di presentazione della dichiarazione è già scaduto.

Ai sensi della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47 la parte acquirente dichiara di non aver apportato modifiche né all'appartamento né alle pertinenze rilevanti ai fini della disciplina urbanistica.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicché la violazione di una soltanto di esse comporta la immediata risoluzione del contratto.

ART. 8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 560/93 ed alle altre norme in materia di edilizia resi-

denziale pubblica e alle norme del codice civile, tutte in quanto applicabili.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto la parte acquirente elegge domicilio nell'alloggio acquistato ove l'Istituto potrà notificare o comunicare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

Per tutte le controversie dipendenti o inerenti al presente contratto è competente esclusivamente il foro di Brindisi.

ART. 9 - Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della parte acquirente, la quale, ai fini dell'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalla legge, dichiara sotto la sua personale responsabilità e preso atto delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- di risiedere nel Comune di Fasano, ove è ubicata l'abitazione oggetto del presente atto e di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e comunque di non essere titolare in via esclusiva o in comunione con il proprio coniuge del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione, di altra casa di abitazione nel territorio del Comune di Fasano;

- di adibire l'immobile acquistato a propria abitazione principale;

- di non essere titolare neppure per quote, anche in regime

di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da essa acquirente o dal coniuge con le agevolazioni previste dall'art. 3, comma 131, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, nonché con le agevolazioni previste dall'art. 1 della Legge 22 aprile 1982 n. 168, dall'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni nella Legge 5 aprile 1985, n. 118, e successive proroghe e modificazioni, dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei DD.LL. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, 20 maggio 1992, n. 293, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, dall'art.1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75, e dall'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 243, e comunque da tutte le disposizioni normative in materia di acquisto della cosiddetta "prima casa" a titolo oneroso a partire dalla predetta Legge 22 aprile 1982 n. 168: agevolazioni di cui prima d'ora non ha usufruito.

Le parti dichiarano che l'immobile in oggetto non ha caratteristiche di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 ago-

sto 1969.

Il presente atto è esente da INVIM ai sensi dell'art. 1, comma 22 della Legge 560/93 ed è soggetto ad IVA al 4% (quattro per cento).

ART. 10 - DEPOSITO

Il presente atto rimarrà depositato ai rogiti del Notaio che autenticerà le firme dei contraenti; il medesimo è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

F.to: Antonio Panettella - Antonio Longo - Bagorda Teresa.

Repertorio n. 4503

AUTENTICA DI FIRMA - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor Antonella Perrini, Notaio residente in Fasano, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Brindisi, attesto che, previa sua rinunzia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, la signora:

- BAGORDA Teresa, nata a Fasano il 9 Febbraio 1927 ed ivi residente in Via Giardinelli, n. 71, interno 3/B, pensionata, codice fiscale BGR TRS 27B49 D508B;

persona della cui identità personale sono io Notaio certo, ha apposto la propria firma in calce ed in margine all'atto che precede, in mia presenza.

Attesto inoltre io Notaio che essa signora Bagorda Teresa, previo mio richiamo delle conseguenze penali connesse alle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.

28 dicembre 2000 n. 445, artt. 3 e 76, ha reso alla mia pre-

senza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui in
atto.

Fasano, Via Carlo Alberto n. 8, quindici giugno duemilauno.

F.to: Antonella Perrini Notaio.

Repertorio n. 4660

Raccolta n. 1388

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor Antonella Perrini, Notaio residente in
Fasano, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di
Brindisi, attesto che, previa loro concorde rinunzia col mio
consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

- Ragionier PANETTELLA Antonio, nato a Mesagne il 28 Giugno
1951, in rappresentanza, nella qualità di Commissario Straor-
dinario, dell'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) del-
la Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casi-
miro n. 27, C.F. 00061820742, presso il quale domicilia per
la carica; tale nominato con decreto del Presidente della
Giunta della Regione Puglia del 21 Febbraio 2001, n. 105 del
Registro;

- Ingegnier LONGO Antonio, nato a Francavilla Fontana l'8 Giu-
gno 1937, nella qualità di Coordinatore Generale dello stesso
Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di
Brindisi, presso il quale domicilia per la carica;
persone della cui identità personale sono io Notaio certo,
hanno apposto la propria firma in calce ed in margine all'at-
to che precede, in mia presenza.

Attesto inoltre io Notaio che esso Ragionier Panettella Antonio, previo mio richiamo delle conseguenze penali connesse alle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 3 e 76, ha reso alla mia presenza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui in atto.

Brindisi, Via Casimiro n. 27, venticinque luglio duemilauno.

F.to: Antonella Perrini Notaio.

Io sottoscritto dottor Antonella Perrini, Notaio residente in

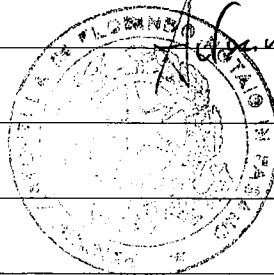
Fasano, attesto che la presente copia è conforme all'origina-

le atto ai miei rogiti ed è rilasciata per *gli usi consentiti.* —

Copia composta di *tre* ——— fogli

Fasano, Via Carlo Alberto n. 8, *quattordici* ———

gennaio ——— duemilatre.



Antonella Perrini No. 8